

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
E DELLA SFIDA DEMOGRAFICA

**14735** *Decreto TED/646/2023 del 9 giugno 2023 che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti di termoplastica, sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica, cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile sui rifiuti e sui suoli contaminati per un'economia circolare*

I

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (di seguito "direttiva quadro sui rifiuti") è stata introdotta nell'ordinamento spagnolo dalla legge 22/2011 del 28 luglio 2011 sui rifiuti e i suoli contaminati. Entrambi i regolamenti introducono una serie di requisiti che devono essere soddisfatti affinché un determinato tipo di rifiuto, dopo il recupero, possa cessare di essere considerato tale.

I quattro requisiti per questo cambiamento di status giuridico, inclusi sia nell'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti che nella Legge 22/2011 del 28 luglio 2011, erano che la sostanza o l'oggetto risultante deve essere utilizzato per scopi specifici; deve esistere un mercato o una domanda per questa sostanza o oggetto; la sostanza o l'oggetto risultante deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici, la legislazione esistente e gli standard applicabili ai prodotti; infine, l'uso della sostanza o dell'oggetto risultante non può avere un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute.

Di conseguenza, l'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, ha modificato la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. La nuova formulazione di questo articolo prevede alcuni aggiornamenti. In primo luogo, pur mantenendo i quattro requisiti sopra elencati affinché una tipologia di rifiuto cessi di essere considerata tale, introduce un dettaglio sul primo requisito, in quanto, d'ora in poi, la sostanza o l'oggetto risultante deve essere in ogni caso utilizzato per scopi specifici. In secondo luogo, introduce la possibilità di applicare lo status di "cessazione della qualifica di rifiuto" a livello di Unione europea, di Stato membro o caso per caso.

Nel primo livello, la Commissione europea può valutare la necessità di stabilire detti criteri per determinati flussi di rifiuti tramite atti di esecuzione su scala europea. Nel secondo caso, qualora non siano stati stabiliti a livello comunitario, spetta agli Stati membri stabilire tali criteri per taluni tipi di rifiuti. In entrambi i casi, i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto disciplinati dalla direttiva comprendono i rifiuti autorizzati come materiale in entrata per l'operazione di recupero; procedure e tecniche di trattamento ammissibili; i criteri di qualità che devono essere rispettati per i materiali finali dei rifiuti risultanti dall'operazione di recupero, in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; sistemi di gestione per dimostrare la conformità ai criteri definiti, in particolare per il controllo di qualità e l'autocontrollo, e l'accreditamento, se del caso; e, infine, alla presentazione di una dichiarazione di conformità.

Nella terza ipotesi, denominata caso per caso, laddove non esistano criteri stabiliti su scala né europea né nazionale, sono gli Stati membri ad avere il potere di decidere caso per caso in merito a determinati flussi di rifiuti. La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, stabilisce che per ciascun caso, se necessario, devono essere trasmessi gli stessi requisiti stabiliti per le due opzioni sopra descritte. Inoltre, anche in quest'ultima ipotesi si tiene conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili

effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

La legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 sui rifiuti e il suolo contaminato per un'economia circolare recepisce la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018. L'articolo 5 della legge stabilisce che il ministro della Transizione ecologica e della Sfida demografica può stabilire criteri specifici che devono essere soddisfatti da alcuni rifiuti che sono stati sottoposti a un'operazione di recupero, compreso il riciclaggio, per cessare di essere considerati rifiuti. A tal fine, lo studio preliminare condotto dalla commissione di coordinamento dei rifiuti, istituito dall'Unione europea, la giurisprudenza applicabile, tiene conto, se del caso, dei principi di precauzione e prevenzione e degli eventuali effetti negativi del materiale risultante e, se necessario, dell'inserimento di valori limite per le sostanze inquinanti.

Va osservato che lo stesso approccio adottato dalla nuova direttiva per gli sviluppi a livello dell'Unione europea e nazionale è quello che è stato applicato in Spagna nell'attuazione dell'articolo 5 della legge 7/2022 dell'8 aprile, mediante ordinanze ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Tuttavia, all'articolo 5 della legge, è stato aggiunto il termine "in preparazione" insieme alle sostanze e agli oggetti risultanti dall'operazione di recupero, al fine di allinearli alla terminologia della legislazione sui prodotti e in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

L'articolo 5.3 della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 disciplina le condizioni per i casi in cui non siano stati stabiliti criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto a livello dell'Unione europea o nazionale. Le autorità regionali competenti possono includere nelle autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 33 della legge che i rifiuti recuperati in un impianto nel loro territorio cessano di essere rifiuti per essere utilizzati in una determinata attività o processo industriale, purché siano soddisfatte le condizioni del presente articolo.

Analogamente, la legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 prevede che il nuovo materiale che ha cessato di essere un rifiuto debba essere conforme in primo luogo ai requisiti dell'articolo 5.1 relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, e poi ai regolamenti sui prodotti e sulle sostanze e miscele chimiche e alla legislazione relativa alla commercializzazione di determinati prodotti.

## II

Relativamente ai rifiuti di plastica, a livello dell'Unione europea la Commissione europea ha nominato il Centro comune di ricerca (di seguito "CCR") per studiare i criteri proposti per la cessazione dei rifiuti per taluni rifiuti di plastica, termoplastica, e per includere tutte le informazioni di base necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti. Lo studio, pubblicato nel 2014, è stato redatto raccogliendo i contributi degli esperti e delle parti interessate degli Stati membri. Si è concentrato specificamente sui trattamenti meccanici (non sui processi termici, chimici o combinati) e ha proposto una serie di criteri nell'allegato VI per l'applicazione dello status di rifiuto finale ai materiali termoplastici, escluse le plastiche termoindurenti. Nonostante la pubblicazione di questo studio, non c'è ancora stata alcuna iniziativa legislativa da parte della Commissione europea per stabilire questi criteri per il flusso di rifiuti di plastica a livello europeo.

Successivamente, all'inizio del 2018, la Commissione europea ha adottato la "Strategia europea per le materie plastiche nell'economia circolare" nell'ambito del primo piano d'azione per l'economia circolare, che affronta in modo specifico gli aspetti relativi alla progettazione, alla produzione e all'utilizzo della plastica, nonché la raccolta differenziata e le attuali possibilità di ottenere un trattamento adeguato di questo tipo di rifiuti. La strategia, oltre a fornire un elenco di misure concrete, sottolinea la necessità di ridurre gli impatti indesiderabili sulla società e sull'ambiente derivanti dall'uso di plastica e rifiuti di plastica e incorpora l'obiettivo di raggiungere l'uso di 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata ogni anno, da oggi fino al 2025, per la fabbricazione di nuovi prodotti, aumentando così il riciclaggio dei rifiuti di plastica nell'Unione europea.

Nell'ambito di questa strategia, è stata adottata la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'impatto ambientale di determinati prodotti di plastica. L'obiettivo è quello di passare a un settore della plastica più circolare e di combattere l'inquinamento marino causato dalla plastica. In Spagna, la presente direttiva è stata recepita in legge con la legge 7/2022 dell'8 aprile 2022. In particolare, il titolo V introduce misure volte a ridurre il consumo di determinati prodotti di plastica e, in relazione ai rifiuti contenenti tale materiale, ne sottolinea la corretta gestione.

### III

Il termine "plastica" copre un'enorme varietà di materiali che condividono una ripetizione di strutture chiamate monomeri, sotto forma di lunghe catene. Da questa unità di base, la base fondamentale di ogni plastica è costituita sia dal polimero (catena di monomeri), sia da tutte le sostanze chimiche che vengono aggiunte per fornire varie caratteristiche. A seconda di queste proprietà, la plastica può essere utilizzata come materiali isolanti, termici, strutturali, alleggerenti e protettivi, tra gli altri. Grazie alla loro riconosciuta funzionalità, versatilità e prezzo, le materie plastiche trovano una moltitudine di applicazioni in vari campi che vanno dall'uso quotidiano e domestico di contenitori e imballaggi, all'impiego nell'edilizia, nell'industria automobilistica, nei macchinari, nell'elettronica, nell'agricoltura, nei tessuti, nell'arredamento, ecc. In termini di volume, la domanda di plastica per l'uso negli imballaggi è la più alta rispetto ad altri usi.

Proprio perché presenta proprietà così diverse ed è impiegata in così tante applicazioni differenti, l'uso della plastica è così diffuso e quindi il volume della produzione di rifiuti plastici è molto importante e la sua tendenza negli ultimi anni è in crescita. Oltre alla loro varietà, le materie plastiche sono caratterizzate da una gamma molto varia di vita utile di ciascun prodotto, che può andare da pochi minuti per alcuni prodotti di consumo a molti anni per i prodotti utilizzati nelle costruzioni o nelle macchine, tra gli altri. Questo aspetto influenza notevolmente anche il flusso di rifiuti, così come la presenza di determinate sostanze chimiche o miscele in alcuni di essi.

La questione delle sostanze chimiche o delle miscele contenute nei rifiuti di plastica è indubbiamente estremamente importante per la protezione dell'ambiente e della salute umana. Per questo motivo, negli ultimi tempi si è riscontrata una crescente richiesta da parte dell'opinione pubblica di risolvere sia il problema associato all'inquinamento diretto sia l'implementazione dei trattamenti più appropriati per gestire questo flusso di rifiuti. A tale riguardo, il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti prevede che i rifiuti costituiti, contenenti o contaminati da qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV in concentrazioni superiori a quelle stabilite in detto allegato siano smaltiti o recuperati mediante determinate operazioni di trattamento che garantiscano la distruzione o la trasformazione irreversibile del contenuto degli inquinanti organici persistenti, qualora il riciclaggio non sia possibile. Si applicano inoltre le disposizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di tali sostanze in articoli fabbricati a partire da materie plastiche che acquisiscono la cessazione della qualifica di rifiuto.

Sia la Convenzione di Basilea che diversi Stati membri hanno elaborato orientamenti per la corretta gestione dei flussi di rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti. Nel 2019, la Commissione europea ha pubblicato uno studio ambizioso incentrato sulla revisione dei limiti di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. In questo studio, si sottolinea che, in generale, lo smontaggio e la separazione meccanica possono essere implementati come primo passo efficiente per ridurre la quantità di rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che ritornano ai cicli di produzione. Questi trattamenti sono più in atto per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre per altri flussi come gli autoveicoli fuori uso e i rifiuti di costruzione e demolizione, ci sono barriere più pratiche. Idealmente, la separazione dei rifiuti con inquinanti organici persistenti dagli altri sottoinsiemi dovrebbe avvenire il prima possibile all'interno della catena di trattamento dei rifiuti.

Una volta che diventano rifiuti, il successo del riciclaggio da questo flusso è molto vario a seconda del tipo di rifiuto e della sua origine. Attualmente, secondo i dati della Commissione europea, più di 27 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica vengono raccolti ogni anno in Europa. Di questo importo annuo, meno di un terzo è destinato agli impianti di riciclaggio, mentre grandi volumi finiscono in discarica, nell'incenerimento o vengono esportati. La Commissione europea ha stabilito che entro il 2030 ogni Stato membro deve raggiungere il 55% di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica.

#### IV

In Spagna, occorre distinguere tra l'industria di produzione della plastica o dei prodotti in plastica, nota come industria di trasformazione, e gli altri attori coinvolti nel ciclo di questi materiali quando diventano rifiuti: i gestori dei rifiuti in plastica.

Una volta che i prodotti in plastica sono immessi sul mercato, a prescindere dal fatto che la loro vita utile può differire enormemente, finiscono per diventare rifiuti. Essi devono quindi essere trattati nelle strutture di gestori di rifiuti di plastica specificamente autorizzati a tale trattamento, ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022. In questo flusso è comune che, prima del trattamento per il recupero finale, i rifiuti di plastica passino attraverso altri gestori che di solito effettuano almeno una classificazione. Infine, i rifiuti opportunamente trattati possono essere utilizzati direttamente come materia prima incorporata dall'industria di trasformazione nella fabbricazione di nuovi prodotti in plastica, sia finiti che semilavorati, costituendo così un modello di economia circolare.

In questo contesto, per poter applicare il concetto giuridico di "cessazione della qualifica di rifiuto", è necessario che i rifiuti di plastica passino attraverso uno o più impianti di trattamento prima di raggiungere l'impianto di recupero finale. Tuttavia, i rifiuti designati come post-industriali (o pre-consumo) sono esclusi da questo concetto e inclusi nel concetto di "sottoprodotto", come definito nell'articolo 4 della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022. Questa tipologia di rifiuti comprende tutto ciò che viene generato come scarto dalla produzione di prodotti in plastica (resti, scarti, prodotti non conformi, ecc.), ottenuto nello stabilimento stesso e che viene direttamente incorporato nell'industria di trasformazione, e che, inoltre, è caratterizzato dal fatto di non raggiungere alcun consumatore finale, essendo limitato all'ambiente industriale.

A livello europeo, la Commissione europea ha adottato alcuni regolamenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, ma nessuno riguarda la plastica, quindi non esiste un quadro normativo unico per tutti gli Stati membri. Solo il Portogallo ha pubblicato i suoi criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, in linea con i risultati dello studio tecnico del CCR.

Data l'importanza di questo flusso di rifiuti e l'assenza di una regolamentazione a livello di Unione europea, si ritiene essenziale disporre di normative nazionali specifiche che possano essere applicate. Il regolamento presenta diversi vantaggi diretti. Tra questi, lo stimolo ad aumentare i volumi di raccolta differenziata ed efficiente di questo tipo di rifiuti; un aumento dei tassi di riciclaggio; l'implementazione di migliori trattamenti dei rifiuti e un migliore controllo della qualità della materia prima recuperata attraverso adeguate operazioni di trattamento.

Inoltre, la certezza del diritto è accresciuta dalla differenziazione tra rifiuti e prodotti in plastica, e di conseguenza dalle norme che li regolano. Quando il materiale di scarto soddisfa i requisiti corrispondenti, cessa di essere un rifiuto. Pertanto, i regolamenti relativi ai rifiuti, come la legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 o il regio decreto 553/2020 del 2 giugno 2020 che regola la spedizione di rifiuti all'interno del territorio dello Stato, non si applicheranno ad essi, il che implica una riduzione delle formalità amministrative. Questo cambiamento è possibile perché i nuovi materiali sono sicuri dal punto di vista ambientale e della salute umana, a differenza dei rifiuti.

V

Questo decreto ministeriale è composto da otto articoli, una disposizione aggiuntiva, una disposizione transitoria e due disposizioni finali. Esso comprende quattro allegati. Lo scopo della presente ordinanza è quello di stabilire criteri di cessazione dei rifiuti specifici per i rifiuti termoplastici trattati meccanicamente e che saranno validi per l'intero territorio dello Stato, come previsto dall'articolo 5 della legge 7/2022 dell'8 aprile. Questi criteri sono stabiliti sulla base del documento tecnico preparato dal CCR, citato in precedenza.

Di conseguenza, solo i rifiuti termoplastici trattati meccanicamente rientrano nel campo di applicazione di questo ordine e non altri flussi di rifiuti, come i trattamenti chimici, a cui questo flusso di rifiuti può essere sottoposto. Sono esclusi anche i rifiuti di plastica termostatici, cioè quelli che, una volta riscaldati e poi raffreddati, non possono essere rifiuti o rimodellati.

L'articolo 3 e quelli successivi stabiliscono i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e la procedura di verifica della conformità attraverso i sistemi di gestione, i criteri di qualità che il materiale risultante deve soddisfare dopo l'operazione di recupero in linea con gli standard di prodotto applicabili, nonché gli obblighi che devono essere rispettati dai gestori dei rifiuti.

Come strumento per garantire la complicata questione degli inquinanti organici persistenti in alcuni flussi di rifiuti plastici, si propone di differenziare due livelli. Da un lato, per quei canali in cui vi è maggiore certezza sull'assenza di inquinanti organici persistenti e sostanze pericolose, facilitare la tracciabilità garantendo l'origine dei rifiuti ricevuti per la cessazione della qualifica di rifiuto e assicurando che questi vengano trattati separatamente senza che vengano mescolati con rifiuti di altra provenienza in tutti i gestori intermedi coinvolti. Infine, quando questi rifiuti di origine concreta, identificabile e tracciabile raggiungono il recuperatore finale, garantire tale tracciabilità semplicemente attraverso la dichiarazione di conformità rilasciata in ogni partita di materiale ottenuto nell'impianto di quest'ultimo.

D'altra parte, per i rifiuti provenienti da flussi di rifiuti pericolosi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso e rifiuti da costruzione e demolizione, in cui è nota la presenza di sostanze pericolose e inquinanti organici persistenti, e da altri flussi di rifiuti in cui tali sostanze possono essere rilevate, l'origine dei rifiuti deve essere identificata in modo inequivocabile e i rifiuti devono essere gestiti separatamente dai rifiuti di cui sopra da tutti i gestori coinvolti nella catena fino al recuperatore finale. Ciò non pregiudica la decontaminazione specifica di tali rifiuti, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Nell'allegato IV è stato inserito, come orientamento, uno schema delle implicazioni di questo regolamento per i rifiuti di plastica e i sottoinsiemi di plastica, nonché le operazioni da utilizzare caso per caso.

Ogni spedizione di materiale plastico riciclato che soddisfa i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto dell'articolo 3 e che quindi non è più considerato rifiuto, deve essere accompagnata dalla corrispondente dichiarazione di conformità, conformemente all'articolo 5 e secondo i contenuti e le indicazioni dell'allegato III, a seconda della successiva destinazione di tale materiale. Infine, i rifiuti di termoplastica trattati conformemente alle disposizioni del presente decreto sono necessari, dopo il recupero finale, per essere utilizzati direttamente nell'industria di trasformazione. La questione fondamentale per la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale risultante non risiede nel formato fisico dei materiali ottenuti, ma nella loro capacità di essere utilizzati direttamente e di poter sostituire la materia prima plastica vergine

nell'industria di produzione dei vari prodotti in plastica.

Poiché l'uso come materiale a contatto con gli alimenti è già stato limitato e regolamentato dalla legislazione europea, per i rifiuti termoplastici trattati destinati a questo particolare scopo, saranno applicate le disposizioni specifiche del regolamento (CE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, riguardante i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, oltre a qualsiasi altra disposizione stabilita dalle altre norme europee in materia. Per questo motivo, due destinazioni successive devono essere distinte nell'ambito del presente decreto ministeriale, anche se i due tipi di materiale sono anche candidati per la cessazione corrispondente della qualifica di rifiuto. Da un lato, quelli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa europea vigente, nonché, a livello nazionale, con regio decreto n. 846/2011 del 17 giugno 2011, che stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte dalle materie prime a base di materiali polimerici riciclati da utilizzare in materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. E, d'altra parte, per tutti gli altri materiali termoplastici trattati meccanicamente e destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di qualsiasi altro tipo di prodotto in plastica, che devono essere conformi alla legislazione applicabile o alle specifiche tecniche richieste dall'utilizzatore.

Di conseguenza, gli altri rifiuti di termoplastica non inclusi nell'allegato I, nonché i rifiuti di plastica trattati meccanicamente che non soddisfano gli altri criteri stabiliti, continueranno a essere considerati rifiuti ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile e devono pertanto essere gestiti secondo il regime giuridico istituito da tale legge. Altrimenti, laddove siano destinati a impianti per il relativo recupero energetico, detti impianti devono soddisfare quanto stabilito al capitolo IV del regio decreto 815/2013, del 18 ottobre, che adotta il Regolamento sull'inquinamento Industriale e attua la legge 16/2002, del 1° luglio, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, per garantire il livello di protezione ambientale offerto da queste norme.

Dopo l'entrata in vigore di questo decreto, l'opzione di utilizzarlo da parte dei gestori di rifiuti plastici è volontaria. Tuttavia, se un gestore finale vuole commercializzare i rifiuti termoplastici trattati come prodotto, deve conformarsi a questo standard. È necessario che, per poter accertare se un gestore di rifiuti plastici adotta lo standard, questo gestore proceda a comunicarlo all'amministrazione regionale competente. Deve quindi inviare una comunicazione all'amministrazione regionale che ha concesso l'approvazione dell'impianto in conformità alla legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, con il contenuto minimo dell'allegato II.

I criteri di cessazione della qualifica di rifiuto saranno vincolanti solo all'interno dello Stato membro che li ha stabiliti, come dichiarato dalla Commissione europea. Quando il materiale viene importato in Spagna, le autorità spagnole non hanno l'obbligo di accettare la classificazione del materiale come non rifiuto basata sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto del Paese di origine. In caso di esportazione, a meno che il Paese di destinazione non convenga espressamente in anticipo di accettare tale classificazione come prodotto, la spedizione è effettuata ai sensi del regolamento (CE) 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Nel caso in cui il Paese di origine o di destinazione sia un Paese terzo, ossia uno Stato non membro dell'UE, il trasferimento è comunque effettuato in conformità al sopra citato regolamento.

VI

La presente norma si adegua ai principi della buona regolamentazione previsti all'articolo 129 della legge 39/2015, del 1° ottobre 2015, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni. Nel rispetto dei principi di necessità ed efficacia, questo decreto si basa su un'adeguata tutela della salute umana e dell'ambiente, facilitando il rientro nel ciclo produttivo dei prodotti in plastica solo di quei materiali sicuri che rispondono alle specifiche richieste per il successivo utilizzo. Si basa altresì su un'individuazione chiara delle finalità

perseguite e, dato l'elevato carattere tecnico dei requisiti imposti, si ritiene che questo sia lo strumento adatto per conseguirle.

La norma è conforme al principio di proporzionalità, in quanto disciplina gli aspetti essenziali per lo scopo che persegue, ovvero stabilire quando determinati rifiuti plastici trattati meccanicamente e correttamente non possono più essere considerati rifiuti, ai sensi della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, nonché i necessari obblighi del produttore o dell'importatore.

In conformità al principio della certezza del diritto, la norma è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico nazionale, in particolare con la legge 7/2022 dell'8 aprile 2022 che recepisce la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che introduce alcune specificità per la cessazione della qualifica di rifiuto. La direttiva offre inoltre una maggiore certezza giuridica, in quanto stabilisce un quadro normativo stabile, prevedibile, integrato e certo, chiarendo i criteri necessari affinché i rifiuti cessino di essere tali e inizino a essere utilizzati come prodotti. Di conseguenza, facilita l'azione e il processo decisionale dei settori interessati.

Rispetta inoltre il principio della trasparenza, poiché tutte le procedure pubbliche di informazione e di audizione sono state seguite scrupolosamente.

Infine, in applicazione del principio di efficienza, questa norma garantisce la massima efficienza nel raggiungere i suoi obiettivi ai costi più bassi possibili per la sua applicazione e non comporta oneri amministrativi.

Nell'elaborazione del presente decreto sono state consultate le comunità autonome e le entità rappresentative dei settori interessati; il decreto è stato inoltre sottoposto alla procedura d'informazione pubblica e trasmesso alla Commissione per il coordinamento in materia di rifiuti e alla Commissione consultiva ambientale, ai sensi delle disposizioni della legge 27/2006 del 18 luglio che disciplina i diritti di accesso all'informazione, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia di ambiente.

Il presente decreto ministeriale è stato sottoposto alla procedura di informazione sulle regolamentazioni tecniche specificate nel regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la fornitura di informazioni in materia di norme e regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell'informazione, al fine di ottemperare a quanto disposto nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione.

Il presente decreto è stato comunicato dal ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo all'Organizzazione Mondiale del Commercio, in particolare al Comitato sugli ostacoli tecnici al commercio.

L'autorità per l'attuazione del presente decreto è prevista dall'articolo 5 della legge 7/2022 dell'8 aprile, e la sua base costituzionale è l'articolo 149, paragrafo 1, punto 23 della costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione di base sulla protezione dell'ambiente, senza pregiudicare i poteri delle comunità autonome di stabilire norme di protezione applicative.

In virtù di ciò, previo consenso del ministro delle Finanze e della Funzione pubblica, in accordo con il Consiglio di Stato, stipulo quanto segue:

#### Articolo 1. *Scopo e ambito di applicazione.*

1. Lo scopo del presente decreto è quello di stabilire i criteri per determinare quando i rifiuti di termoplastica trattati meccanicamente e successivamente destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e sui suoli contaminati per un'economia circolare.
2. I rifiuti di termoplastica non conformi alle disposizioni del presente decreto saranno considerati rifiuti e saranno recuperati o smaltiti in conformità alla legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, e a qualsiasi altra normativa ad esso applicabile.
3. I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano nell'intero territorio statale.

*Articolo 2. Definizioni.*

Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui alla legge 7/2022, dell'8 aprile, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "commerciante": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nell'acquisto di materiale plastico riciclato che ha cessato di essere un rifiuto ai sensi del presente decreto e nella successiva vendita a impianti di produzione di prodotti in plastica, anche se non lo possiede fisicamente;
- b) "componente non plastico": qualsiasi materiale di natura diversa dai polimeri e dagli additivi chimici che fanno parte di alcuni rifiuti di plastica o del materiale plastico riciclato;
- c) "spedizione": un lotto di materiale plastico riciclato destinata da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuta in una o più unità di trasporto, come i container;
- d) "importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta materiali plastici riciclati che hanno cessato di essere rifiuti in Spagna, da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo;
- e) "ispezione visiva": ispezione di tutti i rifiuti di plastica o di materiale plastico riciclato mediante la vista o altri sensi, o qualsiasi attrezzatura non specializzata;
- f) "lotto": un'unità di materiale plastico riciclato della stessa qualità, generato nello stesso impianto di trattamento e in cui sono verificati i requisiti di cui al paragrafo 3 dell'allegato I;
- g) "Materiale plastico riciclato": materiale ottenuto da rifiuti termoplastici sottoposti a trattamento meccanico in impianti di gestione autorizzati, considerato come trattamento finale, che rispetta le disposizioni della presente norma e che cessa di essere considerato rifiuto ai fini della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022;
- h) "personale qualificato": una persona che, attraverso l'esperienza o la formazione, è in grado di esaminare e valutare adeguatamente le proprietà dei rifiuti di plastica e del materiale plastico riciclato;
- i) "titolare": la persona fisica o giuridica che detiene il materiale plastico riciclato;
- j) "produttore": il gestore autorizzato dei rifiuti che effettua le operazioni di trattamento finale per ottenere un materiale con determinate caratteristiche e che lo cede per la prima volta come materiale plastico riciclato che ha cessato di essere un rifiuto;
- k) "rifiuti di plastica": prodotto di plastica o contenente plastica, scartato o destinato a essere smaltito o che deve essere smaltito. Questo termine comprende i rifiuti post-industriali e post-consumo, sia trattati che non trattati;
- l) "rifiuti termoplastici": rifiuti plastici che possono ammorbidirsi quando vengono riscaldati e indurirsi quando vengono raffreddati; queste caratteristiche sono reversibili.

*Articolo 3. Criteri di cessazione di qualifica dei rifiuti.*

1. Il materiale plastico riciclato destinato alla fabbricazione di prodotti in plastica cessa di essere un rifiuto nel momento in cui lascia i locali del produttore per raggiungere i locali del detentore ed è conforme a quanto segue:

- a) I rifiuti termoplastici destinati al trattamento sono esclusivamente quelli che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 dell'allegato I;
- b) i rifiuti termoplastici sono stati sottoposti a una o più operazioni di recupero in conformità ai criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato I;
- c) i materiali plastici riciclati soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 dell'allegato I e all'articolo 4, ove applicabile;
- d) il produttore o l'importatore ha adempiuto, se del caso, agli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. Nel settore dell'importazione di materiale plastico riciclato, si applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

3. Le persone fisiche o giuridiche che desiderano ottenere materiale plastico riciclato

devono conformarsi a questa norma e devono informare la comunità autonoma in cui si trova l'impianto di trattamento finale che ottiene il materiale plastico riciclato, che questi criteri sono soddisfatti prima che venga effettuata la prima spedizione. Tale comunicazione è effettuata tramite una domanda indirizzata all'autorità regionale competente che ha concesso l'approvazione all'impianto, che includa almeno i contenuti indicati nell'allegato II.

Articolo 4. *Materiale plastico riciclato destinato alla fabbricazione di materiali a contatto con gli alimenti.*

Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, quando il materiale plastico riciclato è stato ottenuto in conformità al regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, riguardante i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, si considera che abbia raggiunto la fine della sua condizione di rifiuto.

Articolo 5. *Dichiarazione di conformità.*

1. Il produttore o l'importatore rilascia per ogni spedizione di materiale plastico riciclato che non è più un rifiuto una dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all'allegato III.
2. Il produttore, l'importatore o il commerciante trasmette la dichiarazione di conformità al titolare successivo della spedizione del materiale plastico riciclato.
3. Il produttore, l'importatore e il commerciante conservano una copia della dichiarazione di conformità per almeno tre anni dalla data della spedizione e la mettono a disposizione delle autorità competenti se richiesto dalle stesse.
4. La dichiarazione di conformità può essere spedita tramite qualsiasi mezzo, in formato cartaceo o elettronico, purché permetta di garantire l'autenticità della stessa, l'integrità del suo contenuto e la relativa leggibilità dalla data di spedizione per tutto il periodo di conservazione.
5. La dichiarazione di conformità è allegata al trasporto di qualsiasi spedizione. Se la spedizione avviene tramite varie unità di trasporto, ciascuna dispone di una copia della dichiarazione di conformità.

Articolo 6. *Sistema di gestione.*

1. Il produttore adotta un sistema di gestione che permetta di dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 3.
2. Il sistema di gestione include una serie di procedure documentate relative a ognuno dei seguenti aspetti:
  - a) ispezione di accettazione dei rifiuti termoplastici sottoposti a trattamento di recupero come specificato nel paragrafo 1 dell'allegato I;
  - b) monitoraggio dei requisiti di processo e trattamento descritti nel paragrafo 2 dell'allegato I;
  - c) controllo di qualità del materiale ottenuto, come indicato al punto 3 dell'allegato I (compresi il campionamento e l'analisi);
  - d) osservazioni del prossimo titolare sulla conformità ai requisiti del materiale risultante;
  - e) registrazione dei risultati dei controlli effettuati ai sensi delle lettere da a) a c);
  - f) revisione e aggiornamento del sistema di gestione e
  - g) formazione del personale.
3. Il sistema di gestione include inoltre i requisiti di controllo specifici, relativi ai criteri di cui all'allegato I.
4. Il sistema di gestione comprende la metodologia di progettazione del campionamento e di campionamento per il materiale risultante dal recupero, conformemente alle norme tecniche UNE-CEN/TS 16011:2015 EX. Plastica. Plastica riciclata. Preparazione del campione, e norma PD CEN/TS 16010:2020 plastica. Plastica riciclata. Procedure di campionamento per l'analisi dei rifiuti di plastica e dei riciclati, nella sua versione più aggiornata e attuale.

5. L'organismo di valutazione della conformità accreditato per effettuare tale certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce i requisiti per l'accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 certifica che il sistema di gestione attuato dal produttore è conforme alle prescrizioni del presente articolo.

6. Se richiesto dalle stesse, il produttore concede alle autorità competenti l'accesso al sistema di gestione e ai relativi registri.

7. Se uno dei trattamenti di cui all'allegato I, paragrafo 2, è effettuato da un gestore dei rifiuti diverso dal produttore, il produttore assicura che il gestore disponga di un sistema di gestione per garantire il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

8. L'importatore impone ai suoi fornitori di attuare un sistema di gestione che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Tale sistema di gestione è certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato per effettuare tale certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Articolo 7. *Altri obblighi imposti al produttore e all'importatore.*

1. Il produttore, come gestore di rifiuti, inserisce inoltre nel proprio fascicolo cronologico le informazioni di cui all'articolo 64 della legge 7/2022 dell'8 aprile:

- a) numero di lotto,
- b) data di spedizione del lotto,
- c) identificazione del cliente e
- d) quantità venduta.

Inoltre, nella relazione annuale di cui all'articolo 65, paragrafo 1, della legge 7/2022 dell'8 aprile 2022, il produttore è tenuto a includere informazioni relative alla quantità di materiale plastico riciclato commercializzato come prodotto e alla sua destinazione.

2. Per ogni lotto, il produttore conserva, per almeno tre anni, le informazioni che consentono di verificare la conformità ai requisiti di cui all'allegato I.

3. Per ogni lotto importato, l'importatore conserva, per almeno tre anni, le informazioni che consentono di verificare la conformità ai requisiti di cui all'allegato I.

Articolo 8. *Obblighi dei gestori di rifiuti che intervengono dinanzi al produttore.*

Al fine di garantire la massima tracciabilità, nel caso di rifiuti di plastica provenienti, tra l'altro, da flussi di rifiuti pericolosi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso o rifiuti da costruzione e demolizione, il gestore dei rifiuti deve garantire che, nel proprio impianto, questi rifiuti siano trattati separatamente e non siano mescolati con altri rifiuti di plastica provenienti da altre fonti.

Disposizione aggiuntiva unica. *Codifica dell'operazione di recupero nelle autorizzazioni dei gestori dei rifiuti conformi al presente decreto.*

Per tutti i gestori finali che hanno notificato all'autorità competente della comunità autonoma la conformità al presente decreto ai sensi dell'articolo 3.2, l'approvazione del loro impianto deve includere l'operazione di recupero finale dei rifiuti di plastica codificata come "R0307 Riciclaggio di rifiuti organici per la produzione di materiali o sostanze".

Disposizione transitoria unica. *Regime transitorio.*

I gestori e i proprietari di impianti di trattamento in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle comunità autonome per ottenere plastica riciclata come prodotto devono richiedere l'adeguamento ai requisiti legali del presente decreto ministeriale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per i casi di cui sopra, e dopo 18 mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, solo il materiale plastico riciclato conforme alle disposizioni del presente decreto ministeriale può essere commercializzata come prodotto. Tale periodo è ridotto a tre mesi qualora gli operatori e gli impianti di cui al comma precedente non abbiano richiesto l'adeguamento della loro autorizzazione.

Prima disposizione finale. *Titolo di competenza.*

Il presente decreto è emanato a norma dell'articolo 149, paragrafo 1, punto 23, della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione di base sulla protezione dell'ambiente, lasciando impregiudicate le facoltà delle comunità autonome di stabilire norme di protezione aggiuntive.

Seconda disposizione finale. *Entrata in vigore.*

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale dello Stato".

Madrid, 9 giugno 2023.-Terza vicepresidente del governo spagnolo e ministro della Transizione ecologica e della Sfida demografica, Teresa Ribera Rodríguez.

## ALLEGATO I

### Criteria di cessazione della qualità di rifiuto

#### 1. Rifiuti termoplastici ammessi al trattamento finale di recupero

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Criteri	Requisiti di controllo
<p>1. Solo i rifiuti con i seguenti codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) sono ammessi all'entrata di questo trattamento:</p> <p>a) Nell'ambito dei rifiuti post-industriali:</p> <p>07 02 13 Rifiuti di plastica (dalla produzione, formulazione, distribuzione e uso di plastiche, gomma sintetica e fibre artificiali)</p> <p>12 01 05 Trucioli e bave di plastica (da stampaggio e trattamento fisico e meccanico delle superfici di metalli e plastiche)</p> <p>b) Nell'ambito dei rifiuti post-consumo:</p> <p>02 01 04 Rifiuti di plastica, esclusi gli imballaggi (da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca)</p> <p>15 01 02 Imballaggi in plastica (compresi i rifiuti di imballaggio della raccolta differenziata urbana),</p> <p>15 01 10* Imballaggi contenenti o contaminati da residui di sostanze pericolose (solo se l'imballaggio è in plastica)</p> <p>16 01 19 Plastica (dal trattamento di mezzi di trasporto semoventi a fine vita o da processi di manutenzione e riparazione)</p> <p>17 02 03 Plastica (da rifiuti di costruzione e demolizione)</p> <p>19 12 04 Plastica e gomma (per la plastica proveniente da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti) <sup>(1)</sup></p> <p>20 01 39 Plastica (da sottoinsiemi raccolti separatamente (eccetto quelli specificati nel sottocapitolo 15 01))</p> <p>Per quanto riguarda i capitoli 18 01 e 18 02, chiarire che i rifiuti di plastica con i codici CER 18 01 03* e 18 02 02*, nonché i codici CER 18 01 02, 18 01 04 e 18 02 03, possono essere considerati rifiuti ammissibili anche dopo la disinfezione.</p>	<p>L'accettazione dei rifiuti di plastica (o dei sottoinsiemi di plastica derivati) utilizzati all'ingresso della struttura deve essere controllata da personale qualificato in grado di riconoscere, attraverso l'ispezione visiva e la documentazione di accompagnamento, quali rifiuti non soddisfano questi criteri. Se necessario, devono essere eseguite prove di laboratorio in conformità alla legislazione applicabile per determinare le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.</p>
<p>2. I rifiuti dei prodotti per l'igiene personale utilizzati non sono ammissibili.</p>	
<p>3. I rifiuti classificati come pericolosi non sono ammissibili a meno che non si dimostri che, dopo aver effettuato le necessarie operazioni di trattamento, tali rifiuti non presentano le caratteristiche di pericolosità indicate al punto 3 del paragrafo seguente.</p>	
<p>4. I rifiuti di plastica termoiduriti non sono ammissibili.</p>	

Criteri	Requisiti di controllo
<p>5. Non sono ammissibili i rifiuti di plastica (o sottoinsiemi derivati dalla plastica) contenenti inquinanti organici persistenti in concentrazioni superiori al limite di legge stabilito in conformità al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (di seguito: POP).</p> <p>Per il contatto con gli alimenti, è richiesta specificamente l'assenza di inquinanti organici persistenti e di altri inquinanti che non garantiscono la sicurezza alimentare del materiale plastico riciclato.</p>	<p>La procedura per l'applicazione dei requisiti sulle caratteristiche di pericolo e sulla presenza di POP deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere valutata.</p>

<sup>(1)</sup> La comunicazione della Commissione 2018/C 124/01 afferma che i codici CER 19 12 04 possono provenire da impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da altri impianti che effettuano un trattamento meccanizzato.

Non sono ammissibili i rifiuti di plastica (o sottoinsiemi derivati dalla plastica) contenenti inquinanti organici persistenti in concentrazioni superiori al limite di legge stabilito in conformità al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).

I sottoinsiemi di plastica ottenuti da impianti di trattamento meccanizzato dei rifiuti destinati a raggiungere la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere valutati per determinare le loro caratteristiche di pericolo. Il CER 19 12 04 può essere assegnato a sottoinsiemi di plastica solo se non sono state riscontrate caratteristiche pericolose. Per i sottoinsiemi di plastica ottenuti in impianti che non garantiscono la non pericolosità dei rifiuti, si applica il codice CER 19 12 11\* Altri rifiuti (comprese le miscele di materiali) derivanti dal trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose. Questo criterio di differenziazione tra i due codici CER menzionati si applica a tutti gli impianti di trattamento meccanizzati, indipendentemente dall'origine dei rifiuti che trattano.

## 2. *Trattamento dei rifiuti termoplastici*

I rifiuti termoplastici, sia presso i locali del gestore dei rifiuti che interviene prima del produttore, sia presso i locali del produttore stesso, devono essere conformi a quanto segue:

1. Essere immagazzinati separatamente da qualsiasi altro tipo di rifiuto. Non devono essere mescolati con altri tipi di rifiuti.
2. Essere sottoposti a tutti i trattamenti meccanici necessari per garantire che siano adatti all'uso diretto nella fabbricazione di nuovi prodotti in plastica (finiti o semilavorati), tra cui almeno la selezione e la frantumazione. Inoltre, possono essere effettuati altri trattamenti meccanici che saranno essenziali a seconda del tipo di rifiuti plastici e della successiva applicazione a cui sono destinati, quali: riduzione meccanica delle dimensioni mediante laminazione o micronizzazione, lavaggio, centrifugazione, essiccazione, filtraggio, agglomerazione, estruso e sabbatura.
3. Nel caso dei rifiuti elencati nel criterio 3 del paragrafo 1 dell'allegato I, devono essere applicati i trattamenti di decontaminazione necessari (stabiliti, se del caso, dai rispettivi regolamenti specifici) al fine di eliminare le caratteristiche di pericolo che possono

presentare.

## 3. Requisiti per il materiale plastico riciclato ottenuto

Criteri	Requisiti di controllo
<p>1. Ove applicabile, devono essere utilizzati gli standard disponibili per la caratterizzazione del materiale plastico riciclato, stabiliti dalle norme tecniche UNE-EN pertinenti, nella loro versione più aggiornata e corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per il polistirolo: UNE-EN 15342 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del polistirene (PS)</li> <li>- Per il polietilene: UNE-EN 15344 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del polietilene (PE)</li> <li>- Per il polipropilene: UNE-EN 15345 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del polipropilene (PP)</li> <li>- Per il poli(vinilcloruro): UNE-EN 15346 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio di poli(cloruro di vinile) (PVC)</li> <li>- Per il poli(etilene tereftalato): UNE-EN 15348 Plastica. Plastica riciclata. Caratterizzazione del riciclaggio del poli(etilene tereftalato) (PET)</li> </ul> <p>In assenza di una norma tecnica per la caratterizzazione, il materiale ottenuto deve essere conforme alle specifiche tecniche del cliente per l'uso diretto nell'industria di trasformazione, sia per la fabbricazione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti, sia per la fabbricazione di qualsiasi altro prodotto in plastica.</p>	<p>La verifica della conformità alla rispettiva legislazione, norma o specifica di ciascun lotto della partita è effettuata da personale qualificato.</p> <p>La qualità del prodotto è verificata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esame visivo.</li> <li>- Caratterizzazione fisico-chimica: esecuzione delle prove di laboratorio previste dalla legislazione applicabile a ciascun tipo di plastica riciclata o dalle specifiche tecniche e dagli standard industriali specifici per la destinazione d'uso della plastica recuperata. Ulteriori test di laboratorio possono essere necessari anche in conformità alle specifiche aggiuntive del cliente.</li> </ul> <p>A intervalli appropriati e soggetti a riesame in caso di modifiche significative del processo operativo, devono essere analizzati campioni rappresentativi di ciascun tipo di materiale plastico riciclato.</p> <p>È stabilita la frequenza appropriata per il campionamento, tenendo conto dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabilità prevista (ad esempio in base ai risultati passati).</li> <li>- Il rischio intrinseco di modificare la qualità dei rifiuti in plastica all'ingresso dell'impianto in cui viene effettuata l'operazione di trattamento meccanico, in particolare l'elevato contenuto medio di plastica contenente sostanze pericolose.</li> <li>- L'accuratezza intrinseca del metodo di campionamento.</li> <li>- La vicinanza dei risultati ai limiti di concentrazione, a partire dai quali il materiale è considerato pericoloso o la sua immissione sul mercato è limitata.</li> <li>- La prossimità dei risultati del contenuto di componenti non plastici rispetto al limite massimo del 2% del totale del materiale plastico riciclato, in peso a secco.</li> </ul> <p>I campioni rappresentativi devono essere ottenuti secondo le procedure di campionamento descritte nel manuale delle procedure, che devono essere il più possibile dettagliate (metodologia del campione utilizzata, periodicità, dimensione, tipo e numero di campioni, approccio statistico, ecc.).</p>
<p>2. Il tenore di componenti non in plastica deve essere inferiore o uguale al 2% in peso a secco.</p> <p>Per il contatto con gli alimenti, sono richiesti in particolare l'assenza di componenti non plastici, l'assenza di corpi estranei e l'assenza di fibre tessili plastiche. Inoltre, a seconda dell'applicazione a cui è destinato e in conformità alle specifiche tecniche del cliente, non deve contenere componenti/polimeri plastici diversi da quello prodotto, secondo le quantità/limiti stabiliti in tali specifiche.</p>	<p>Il personale qualificato dovrebbe essere formato sui possibili tipi di contaminazione nel flusso di rifiuti di plastica, nonché sui componenti o sulle caratteristiche che consentono di riconoscere visivamente tali inquinanti.</p> <p>La procedura per verificare la conformità alle specifiche tecniche che si applicano al materiale deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere disponibile per gli audit.</p>

Criteri	Requisiti di controllo
<p>3. Il materiale risultante non è classificato come pericoloso a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento CLP).</p> <p>Ad esso si applicano le restrizioni all'immissione sul mercato di sostanze estremamente problematiche, sostanze che rispondono ai criteri dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (regolamento REACH), a meno che non siano soggette ad autorizzazione o esenzione ai sensi delle disposizioni del regolamento.</p> <p>Esso è conforme alle altre disposizioni di attuazione stabilite dal regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.</p> <p>Esso rispetta i divieti o le limitazioni all'uso o all'immissione sul mercato di inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. Secondo le normative vigenti, per il contatto con gli alimenti è richiesta l'assenza di inquinanti organici persistenti nel materiale risultante.</p>	<p>Essi sono soggetti a una caratterizzazione qualitativa e quantitativa che verificherà la conformità a tali requisiti e alle disposizioni dei regolamenti CLP, REACH e POP.</p> <p>Oltre alla caratterizzazione quantitativa, tutti i lotti di una spedizione sono ispezionati visivamente da personale qualificato.</p> <p>Il personale qualificato dovrebbe essere formato sui possibili tipi di contaminazione nel flusso di rifiuti di plastica, nonché sui componenti o sulle caratteristiche che consentono di riconoscere visivamente tali inquinanti.</p> <p>La procedura per il riconoscimento delle caratteristiche di pericolo deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere disponibile per gli audit.</p>
<p>4. Il materiale risultante non deve contenere oli, solventi, vernici o tracce di alimenti acquosi o grassi.</p> <p>Inoltre, per il contatto con gli alimenti, il materiale risultante non deve contenere alcuna sostanza che metta in pericolo la sicurezza alimentare del prodotto da contenere.</p>	<p>Se l'ispezione visiva rileva segni di assorbimento di liquidi diversi dall'acqua, che possono causare problemi come la formazione di muffa o di odori, e tali segni sono significativi, il lotto deve essere considerato un rifiuto.</p> <p>Il personale qualificato deve essere formato su questi potenziali contaminanti, nonché sui componenti o sulle caratteristiche dei materiali che consentono di riconoscere gli inquinanti.</p> <p>L'attuale attività di riconoscimento degli inquinanti deve essere documentata come parte del sistema di gestione e deve essere disponibile per gli audit.</p>

## ALLEGATO II

**Contenuto minimo della comunicazione indirizzata all'autorità regionale competente per quanto riguarda il rispetto del presente decreto**

La società di gestione dei rifiuti..... autorizzata con NIMA..... in data....., le cui strutture si trovano a..... mediante la presente lettera indirizzata a (Ufficio.../Dipartimento...) della comunità autonoma.....,

RIPORTA quanto segue:

- La società ..... rispetta tutte le disposizioni previste dal decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti termoplastici sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti in plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e sui

suoli contaminati per un'economia circolare.

- La società..... dispone di un sistema di gestione e conformemente all'articolo 6 del decreto.

- La società..... ha effettuato gli adeguamenti, i miglioramenti o le azioni necessari per garantire il rispetto del decreto, e presenta insieme a questa richiesta la documentazione necessaria per dimostrarlo. (se applicabile a causa di modifiche apportate alle strutture)

E per tutto questo chiede (Ufficio...../Dipartimento .....).

1) Di essere informata da questa società, tramite una dichiarazione responsabile, di conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale in modo che il materiale ottenuto presso la sua sede non sia più considerato un rifiuto a tutti gli effetti di legge; e

2) rivedere e aggiornare l'attuale autorizzazione di gestore di rifiuti, in conformità alla legge 7/2022 dell'8 aprile sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare, e in particolare in conformità all'allegato II della stessa, che stabilisce i codici per le operazioni di recupero dei rifiuti.

Luogo, data, firma.

### ALLEGATO III

#### Dichiarazione di conformità ai criteri per determinare quando i rifiuti termoplastici trattati cessano di essere rifiuti

*Dichiarazione di conformità per materiali plastici riciclati destinati alla fabbricazione di altri prodotti*

1	Produttore/importatore di materiali Nome: Indirizzo: Persona di contatto: Telefono: Posta elettronica: Numero di iscrizione nel registro della produzione e della gestione dei rifiuti:
2	Tipo di materiale plastico riciclato (indicare): - HDPE (polietilene ad alta densità) - LDPE (polietilene a bassa densità) - PET [poli(etilene tereftalato)] - PP (polipropilene) - PS (polistirolo) - PVC [poli(cloruro di vinile)] - EPS (polistirolo espanso) - Altri (specificare): Contenuto di componenti non plastici (%):
3	Numero e quantità del lotto (tonnellate):
4	Tale spedizione soddisfa i criteri di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti termoplastici sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e sui suoli contaminati per un'economia circolare.

5

In relazione a tale spedizione, la tracciabilità dalla fonte è garantita dal punto di generazione dei rifiuti, e ciò può essere dimostrato e documentato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti termoplastici sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti in plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e sui suoli contaminati per un'economia circolare.

## ALLEGATO IV

### Orientamenti sull'applicazione del regolamento POP<sup>(1)</sup> ai rifiuti di plastica

6	Il produttore del materiale attua un sistema di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per determinare quando i rifiuti termoplastici sottoposti a trattamento meccanico e destinati alla fabbricazione di prodotti di plastica cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un'economia circolare.
7	Il materiale di questa partita è destinato alla vendita diretta o tramite agente commerciale/distributore per essere utilizzato esclusivamente nel settore della lavorazione delle materie plastiche.
8	(selezionare una delle opzioni): <ul style="list-style-type: none"> <li>- La spedizione è conforme alla legislazione specifica del prodotto.</li> <li>- La spedizione è conforme alla seguente norma tecnica: (specificare il numero)</li> <li>- La spedizione è conforme alle specifiche tecniche richieste dall'industria di destinazione.</li> </ul>
9	Il materiale contenuto in questa spedizione non è classificato come pericoloso, come stabilito nei criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 <sup>(1)</sup> (regolamento CLP), e conforme alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze estremamente preoccupanti, nonché alle restrizioni per gli usi previsti di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(2)</sup> (regolamento REACH) e ai divieti o restrizioni all'uso e all'immissione sul mercato di inquinanti organici persistenti imposti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 <sup>(3)</sup> (regolamento POP).
10	Dichiarazione del produttore/importatore di rifiuti termoplastici trattati meccanicamente che cessano di essere rifiuti ai sensi della legge 7/2022, dell'8 aprile 2022, sui rifiuti e sui suoli contaminati per un'economia circolare. Certifico che le informazioni di cui sopra sono complete e accurate all' meglio della mia conoscenza e comprensione. D.9 Trattamento fisico-chimico D.10 Recupero in terra Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. <sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze e le miscele chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. <sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Codice elettronico di verifica (EVC): BOE-A-2023-14735 all'indirizzo <https://www.boe.es>

Codice elettronico di verifica (EVC): BOE-A-2023-14735